



**GUARDIA DI FINANZA**

**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA**

**CODICE FISCALE N. 80073230155**

**Via Melchiorre Gioia nr. 5 – Milano**

**CONTRATTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI FISIATRIA PRESSO  
IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA PER LE  
ANNUALITA' 2022 – 2023 - 2024.**

**CIG: ZC932674A7.**



L'anno 2021, addì 16 del mese di Sette, in Milano, con l'ausilio dell'ordinaria e consentita modalità telematica, viene redatto il presente contratto tra:

**1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA**

**DELLA GUARDIA DI FINANZA** rappresentato, in virtù dell'art. 10 lett. h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Ermanno Battista, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia nr. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola "Amministrazione";

**2. Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline**

**e Pio Albergo Trivulzio**, via Marostica n. 8 Milano, C.F. e P.I. 04137830966, per il tramite **Dott. Pierluigi Rossi** nato/a il 23 settembre 1955 a Milano (MI), residente in Sesto S. Giovanni (MI) via 24 Maggio n. 1, ed ivi domiciliato/a, codice fiscale RSSPLG55P23F205M partita IVA 04137830966, indicata nel corpo del presente atto con la parola "Azienda".



**PREMESSO CHE**

▪ la Guardia di Finanza, per il triennio 2022 - 2024, deve affidare, ad un medico specialista civile il servizio di Fisiatria da svolgersi presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia;

▪ non sussistono analoghe Convenzioni attive sul portale "acquistinrete.it" di Consip S.p.A.;

▪ con determina a contrarre nr. **990** datata **05/07/2021** a firma del Comandante del Reparto T.L.A. è stata autorizzata la stipula di un contratto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 con la predetta Azienda;

▪ l'Azienda è stata individuata in relazione alla sua pregressa attività di diagnosi, anamnesi e storia clinica afferente gli appartenenti al Corpo e relativi familiari, già in cura dal citato medico specialista presso il Poliambulatorio di Milano;

▪ l'affidamento dell'incarico in oggetto permetterà di garantire la continuità del servizio specialistico, nella branca ad oggetto della presente contratto e delle caratteristiche tecnico professionali del medico cui la specialità è affidata anche in virtù di un sinallagma fiduciario, consolidatosi negli anni precedenti, in cui il rapporto professionale era gestito con i finanziamenti del Fondo Assistenza Finanziari, cui erano rimesse le scelte organizzative e di selezione dei singoli Medici;

▪ alla procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. **ZC932674A7**;

▪ l'Azienda ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 45 e 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e del D.Lgs n. 33/2013;

▪ l'Azienda ha preso atto preliminarmente delle particolari modalità di

pagamento delle prestazioni riproposte nel testo del presente contratto,  
si conviene e si stipula quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 - NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA**

L'Azienda si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con l'osservanza dei patti,  
oneri e condizioni previsti:

a. dal presente contratto e dalla documentazione sottoscritta in sede di  
presentazione dell'offerta;

b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del  
patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D.  
n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti", e ss.mm.ii.;

d. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di amministrazione del  
Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del  
D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;

e. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture  
di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto  
applicabile;

f. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e  
s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove  
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della  
Legge 13 agosto 2010 n. 136;

g. dal D.M. 49/2018 concernente l'esecuzione contrattuale;

h. dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica da  
Covid-19;

i. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno

emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

**che l'Azienda dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..**

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione conferisce all'**Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio**, via Marostica n. 8, C.F. e P.I. 04137830966, per il tramite **Dott. Pierluigi Rossi** il servizio medico relativo alla branca di "Fisiatria" da svolgersi presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia, per gli anni 2022 – 2023 – 2024.

#### **ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO**

L'Azienda avrà diritto ad un compenso lordo pari a € **9,30** per ciascuna visita, per un numero minimo di visite pari a 3 a presenza. Di conseguenza il compenso annuo presunto, rapportato per le visite preventivate, è stato quantificato in € **1.339,20** al lordo delle ritenute d'acconto, per un totale complessivo presunto pari ad € **4.017,60** riferito alle annualità 2022, 2023 e 2024. L'Amministrazione non si ritiene, peraltro, impegnata ad assicurare la richiesta di prestazioni nella misura e nell'importo complessivo sopra indicato e avrà facoltà di rideterminare l'importo contrattuale o risolvere il contratto qualora le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali assunti. L'Azienda, pertanto, non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà validità dal 01.01.2022 fino al 31 dicembre 2024. Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Azienda sarà tenuta, su richiesta, alla prosecuzione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. L'Amministrazione si avvale del diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni trasmesso a mezzo PEC, nel caso divenga operante analogo iniziativa a livello centralizzato effettuata dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e/o da CONSIP S.p.A. o altro Ente aggiudicatore.

#### **ARTICOLO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Azienda è direttamente responsabile di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi beni, attrezzature, dispositivi, apparecchiature medicali e sanitarie e al personale, nonché ai terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti dal medico specialista, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Azienda dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico.

#### **ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Trattandosi di prestazione periodica e continuativa, ai sensi degli artt. 6 e 21 del D.P.R. 633/1972, la fatturazione (**Codice Univoco n. FAWX1Y**) sarà trimestrale e dovrà essere emessa entro il mese successivo a quello della prestazione previo accertamento della buona esecuzione del servizio reso, mediante dichiarazione sottoscritta dal direttore dell'esecuzione. La fattura dovrà essere intestata a Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Ufficio Amministrazione, via Melchiorre Gioia n. 5 - 20124 Milano, per l'importo corrispondente a tutte le prestazioni effettuate e, inoltre, dovrà riportare: **il codice fiscale di questo Ente: 80073230155; il CIG indicato in oggetto; la descrizione analitica delle prestazioni effettuate; il codice IBAN per l'accredito in conto corrente.** Il pagamento delle fatture sarà effettuato da questo Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano – Ufficio Amministrazione mediante bonifico, con eventuali spese a carico del Professionista, previa acquisizione del D.U.R.C./EMPAM e verifica degli inadempimenti, laddove dovuto, ai sensi del D.M. 18.01.2008, nr. 40, inoltrando specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossioni attraverso l'applicativo "verifica inadempimenti" disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). L'Azienda ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con Legge 17.12.2010 n. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza", Capo III, art. 7 "Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà comunicare all'Amministrazione, **pena di nullità assoluta dei contratti relativi a lavori, ai servizi e alle forniture**, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Azienda è obbligata a notificare tempestivamente

all'Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali. In difetto l'Amministrazione rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Si rappresenta, altresì, che qualora l'Azienda ricada nella casistica di cui all'art. 12, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", ai sensi del quale ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dello Split Payment.

#### **ARTICOLO 7 - PENALI**

Eventuali ritardi e/o la parziale o errata erogazione del servizio comporteranno l'applicazione delle penali previste dagli artt. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. **In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione**, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad altro medico specialista ed addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, all'Azienda inadempiente.

#### **ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CREDITO**

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di servizio, si applica l'art.106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 9 - PERSONALE**

L'Amministrazione non assume responsabilità per danni, infortuni o altro che

dovessero derivare al medico specialista nell'esecuzione del servizio. Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. Si comunica che come prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 e in particolare che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla rescissione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'Azienda s'impegna, altresì, a non divulgare notizie di carattere riservato, cui dovesse venire a conoscenza per ragioni attinenti l'esecuzione del servizio, così come l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l'utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli

obblighi previsti dal D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 10/08/18 n. 101.

#### **ARTICOLO 11 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO**

Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti l'attività oggetto del contratto e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico dell'Azienda. Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

#### **ARTICOLO 13 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016:

- a. per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici;
- b. per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale;
- c. qualora il contratto subisca modifiche sostanziali o siano superate le soglie previste per le modifiche del contratto, secondo il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d. qualora sopraggiunga la conoscenza che l'Azienda si è trovata, al momento

dell'affidamento, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;

e. qualora il servizio non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi dei trattati, accertata dalla Corte di Giustizia dell'UE in un procedimento esperito ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

f. qualora nei confronti dell'Azienda sia intervenuta una decadenza delle attestazioni di qualificazione necessarie per l'esecuzione del servizio, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

g. qualora nei confronti dell'Azienda sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

h. qualora il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del medico specialista, tale da compromettere la buona riuscita;

i. qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del medico specialista rispetto alle previsioni contrattuali e, nonostante le intimazioni del direttore dell'esecuzione del contratto, l'inadempimento permanga;

j. per inadempienze agli impegni di legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della Legge n. 136/2010;

k. per inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008.

Nei casi in cui l'Azienda venga meno alle obbligazioni assunte è facoltà di questa Amministrazione provvedere all'esecuzione del contratto, a spese dello stesso e procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia.

#### **ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

L'Azienda dichiara di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente paragrafo.

#### **ARTICOLO 15 - DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Azienda elegge domicilio legale presso la propria sede sita in via Marostica n. 8 Milano ove è convenuto che potranno essere a essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti alle prestazioni in oggetto. L'Azienda è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Azienda tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Il presente contratto è composto da n. 12 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra.

F.TO DIGITALMENTE

F.TO

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER L'AZIENDA

(Ten. Col. Ermanno Battista)

Dott. \_\_\_\_\_

BATTISTA ERM.  
2021.09.16 14:14:00  
CN=BATTISTA ERMANN  
C=IT  
2.5.4.4=BATTISTA  
2.5.4.42=ERMANN

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, **l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e approvare incondizionatamente gli articoli 1 (NORME REGOLATRICI), 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO), 3 (VALORE DEL CONTRATTO), 4 (DURATA), 5 (COPERTURA ASSICURATIVA), 6 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO), 7 (PENALI), 8 (CESSIONE DEL CREDITO), 9 (PERSONALE), 11 (SPESE INERENTI IL CONTRATTO), 12 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE), 13 (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).**

F.TO DIGITALMENTE

F.TO

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER L'AZIENDA

(Ten. Col. Ermanno Battista)

Dott. \_\_\_\_\_

BATTISTA ERM.

2021.09.16 14:19:15

CN=BATTISTA ERMANN  
C=IT  
2.5.4.4=BATTISTA  
2.5.4.42=ERMANN

RSA/2048 bits